

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-1422 del 11/03/2024 |
| Oggetto | PROCEDIMENTO FCPPT1035 - RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO APPRODO E RIMESSAGGIO STAGIONALE DI PICCOLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IN SPONDA SX DEL FIUME RUBICONE IN LOCALITA' GATTEO MARE IN COMUNE DI GATTEO (FC) RICHIEDENTE: NUOVA MARINA RUBICONE SRL |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-1489 del 11/03/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno undici MARZO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO APPRODO E RIMESSAGGIO STAGIONALE DI PICCOLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IN SPONDA SX DEL FIUME RUBICONE IN LOCALITA' GATTEO MARE IN COMUNE DI GATTEO (FC) RICHIEDENTE: NUOVA MARINA RUBICONE SRL - PROCEDIMENTO FCPPT1035

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale nr DET-AMB-2016-2943 del 23/08/2016 di Arpae - Struttura Autorizzazione e Concessioni di Forlì-Cesena – Unità gestione Demanio Idrico, codice pratica **FCPPT1035** con scadenza al **31/12/2021**, con cui si provvedeva a rilasciare a NUOVA MARINA RUBICONE S.R.L. (C.F./P.IVA 02453640399), con sede legale in Cesena (FC), la concessione di un'area demaniale in sponda sx del Fiume Rubicone uso approdo e rimessaggio stagionale di piccole imbarcazioni da diporto, di cui mq 6848,88 di superficie libera e mq.3150,00 di specchio d'acqua. Tale area è individuata catastalmente al F. n. 1 fronte mappali 42-2639-2636-2255-2254-2097 del comune di Gatteo (FC);

DATO ATTO che in virtù della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 e successivi DL, in ultimo il Decreto Legge D.L. n.221 del 24/12/2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al COVID 19 era stato prorogato al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che alla luce di quanto disposto dall'art. 103 comma 2 del DL 18/2020 convertito con modifiche con L.n. 27/2020 e successive modifiche “2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati..... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza..*” e che pertanto l'atto di concessione codice pratica **FCPPT1035**, rilasciato con Determinazione n. DET-AMB-2016-2943 del 23/08/2016 di Arpae , ha conservato efficacia fino al **29/06/2022**;

VISTA l'istanza pervenuta in data 29/06/2022 con protocollo n. PG/2022/107680, con cui il legale rappresentante della NUOVA MARINA RUBICONE S.R.L. (C.F./P.IVA 02453640399), con sede legale in Cesena (FC), ha chiesto il rinnovo senza modifiche della concessione - codice FCPPT1035 - per l'occupazione di area demaniale e di specchio d'acqua in sponda sx del fiume Rubicone in località Gatteo Mare in comune di Gatteo (FC) ad uso approdo e rimessaggio stagionale di piccole imbarcazioni da diporto, di cui mq 6848,88 di superficie libera (rimessaggio) e mq.3150,00 di specchio d'acqua (approdo). L'area è individuata al foglio 1 fronte mappali 42-2639-2636-2255-2254-2097 di detto comune.

PREMESSO CHE:

- a seguito di incontri, di corrispondenza intercorsa, in data 08/11/2022 con nota PG/2023/183608 Arpae ha trasmesso preavviso di diniego dell'istanza di rinnovo ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/90 e s.m.i. invitando il concessionario a produrre attestazione versamenti dei canoni pregressi annualità 2017-2018-2019-2020-2021 e attestazioni di avvenuto pagamento di n. 5 rate relative alla rateizzazione canoni dal 2013 al 2015;
- il legale rappresentante di NUOVA MARINA RUBICONE S.R.L. in data 17/11/2022, acquisita al PG/2022/189324, in data 09/12/2022 acquisita al PG/2022/202024, in data 26/01/2023 acquisita al PG/2023/14259 trasmette varie attestazioni di pagamento del pregresso dovuto e in

data 27/02/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/34398, presenta richiesta di rateizzazione dei canoni residui per le annualità 2017 in parte e 2018-2019-2020-2021;

- con determinazione dirigenziale nr DET-AMB-2023-1411 del 20/0/2023, Arpae ha accolto la richiesta di rateizzazione presentata in data 27/02/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/34398, da NUOVA MARINA RUBICONE S.R.L. (C.F./P.IVA 02453640399) per l'utilizzo di aree demaniali di cui alla pratica concessoria codice FCPPT1035 per le annualità 2017 in parte e 2018-2019-2020-2021, concedendo ed approvando il piano di rateizzazione chiesto;
- a seguito di quanto sopra, la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 259 del 17/08/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

DATO ATTO:

- che il legale rappresentante di NUOVA MARINA RUBICONE S.R.L. in data 17/05/2023, acquisita al PG/2023/87043 ha trasmesso nota con cui comunica che:

"(...) Nella giornata del 16/05/2023, alle ore 14.50 Causa fortissima fiumana il gestore Bellavista Francesco della società Nuova Marina Rubicone Srl comunica che la fiumana ha distrutto tutti i 7 pontili in acqua, portandosi dietro 15 natanti (...);"

- che successivamente, in data 01/09/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/14912, il concessionario ha presentato istanza di variante, completa di allegati tecnici, al rinnovo della concessione presentata in data 29/06/2022 comunicando che:

"(...) l'area concessionata è stata interessata dagli eventi alluvionali di maggio 2023 che ne hanno modificato sostanzialmente l'utilizzo.

Tali eventi hanno portato alla distruzione dei nr 6 pontili presenti.

Dopo attente valutazioni sono a chiedere con la presente la variante al rinnovo concessione presentato in data 29/06/2022 come di seguito specificato:

1) *diminuzione della superficie di specchio d'acqua da mq 3150 a mq 455,34 (occupazione con nr 1 pontile);*

2) *mantenimento della superficie libera.*

Allego documentazione tecnica allo scopo.

Altresì chiedo che per il 2023 venga rivisto il canone già corrisposto in quanto da maggio 2023 l'area a specchio d'acqua non è più stata utilizzata e l'unico pontile che intendo mantenere è stato ripristinato il 13 agosto 2023 (...);

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 14/08/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/141385 ha rilasciato il nulla osta idraulico Prot. 14/08/2023.0057017.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, e, a seguito dell'istanza di variante di cui sopra, ha rilasciato con nota del 25/09/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/162187, **a sostituzione del precedente nulla osta idraulico Prot. 14/08/2023.0057017.U, nuovo nulla osta idraulico Prot. 25/09/2023.0064861.U**, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/44777 del 07/03/2024;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- 1 ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 29/06/2022, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- 2 ha già versato come deposito cauzionale la somma di € 7.545,03 in data 19/05/2016;

3 ad oggi, risulta in regola con il pagamento delle rate di cui alla rateizzazione approvata con atto nr DET-AMB-2023-1411 del 20/0/2023:

4 ha versato il canone relativo all'annualità 2023 pari ad € 8.899,33;

CONSIDERATO che:

- il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato, a seguito della variante chiesta, per l'annualità 2024 in €. **3.817,56**, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- il deposito cauzionale €7.545,03 versato dal richiedente in data 19/05/2016, a garanzia degli obblighi della concessione nr DET-AMB-2016-2943 del 23/08/2016, è superiore al nuovo canone annuale 2024 rideterminato a seguito di variante, si può procedere pertanto allo svincolo di € **3727,47** al fine di mantenere l'importo di € **3817,56** a titolo di garanzia per la presente concessione;

VISTO che a seguito dei danni da alluvione lo specchio d'acqua è rimasto inutilizzato per n. 3 mesi e l'occupazione dello stesso dal 13 agosto 2023 si è ridotto notevolmente, così come da dichiarazione prodotta dal concessionario ed acquisita agli atti;

RITENUTO per quanto sopra, di poter acconsentire alla riduzione del canone 2023 da € 8.899,33 (di cui € 5573,12 relativo allo specchio d'acqua) a complessivi € 5859,95 (di cui € 2533,74 relativo allo specchio d'acqua, calcolato tenendo presente n. 4 mesi con nr 7 pontili, n. 3 mesi non utilizzato e n. 5 mesi con un pontile) generando **un credito pari a € 3039,38 da detrarre dal canone 2024;** ne consegue che l'importo del canone 2024 al netto del credito risulta pari ad € 778,18 che è stato versato in data 07/03/2024;

RITENUTO altresì:

- di poter accogliere la richiesta di rinnovo con variante, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della

salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di poter quindi rilasciare la variante della concessione di un'area demaniale in sponda sx del Fiume Rubicone ad uso approdo e rimessaggio stagionale di piccole imbarcazioni da diporto, di cui mq 6848,88 circa di superficie libera e mq.455,34 circa di specchio d'acqua;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione nr DET-AMB-2016-2943 del 23/08/2016 (29/06/2022), ovvero fino al 31/12/2027;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1 di prendere atto che l'efficacia della concessione rilasciata con Determinazione DET-AMB-2016-2943 del 23/08/2016 da Arpae - Struttura Autorizzazione e Concessioni di Forlì-Cesena – Unità gestione Demanio Idrico è stata prorogata al **29/06/2022**, per effetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 e successivi DL, in ultimo il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 e di quanto disposto dall'art. 103 comma 2 del Decreto Legge 18/2020 convertito con modifiche con L.n. 27/2020 e successive modifiche;
- 2 di rilasciare a **NUOVA MARINA RUBICONE S.R.L.** (C.F./P.IVA 02453640399), con sede legale in Cesena (FC), il rinnovo con variante alla concessione di un'area demaniale in sponda sx del Fiume Rubicone ad uso approdo e rimessaggio stagionale di piccole imbarcazioni da diporto, di cui mq 6848,88 circa di superficie libera e mq.455,34 circa di specchio d'acqua. Tale area è

- individuata catastalmente al Foglio n. 1 fronte mappali 42-2639-2636-2255-2254-2097 del comune di Gatteo (FC). Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - **codice pratica FCPPT1035**;
- 2 di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione n.DET-AMB-2016-2943 del 23/08/2016 (29/06/2022) fino al **31/12/2027**;
 - 3 di rideterminare il deposito cauzionale in **€. 3817,56** ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato in data 19/05/2016 e di conseguenza provvedere allo svincolo della somma eccedente pari a € 3727,47;
 - 4 di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 3.817,56** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
 - 5 di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 - 6 di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 - 7 di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - 8 di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 - 9 di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. Prot. 25/09/2023.0064861.U di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 25/09/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/162187;

- 10 di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- 11 di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
- 12 di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
- 13 di trasmettere, ai sensi della D.G.R. n. 1602/2016, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo al Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali - Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it per competenza sulla restituzione della somma eccedente il deposito cauzionale suddetto;
- 14 il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- 15 deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aofc@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- 16 che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 17 che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 18 che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133

comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a **NUOVA MARINA RUBICONE S.R.L.** (C.F./P.IVA 02453640399), con sede legale in Cesena (FC) - codice pratica **FCPPT1035**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo con variante all'occupazione di un'area demaniale in sponda sx del Fiume Rubicone ad uso approdo e rimessaggio stagionale di piccole imbarcazioni da diporto, di cui mq 6848,88 circa di superficie libera e mq.455,34 circa di specchio d'acqua. Tale area è individuata catastalmente al Foglio n. 1 fronte mappali 42-2639-2636-2255-2254-2097 del comune di Gatteo (FC). Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità consecutiva di 6 anni a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione nr DET-AMB-2016-2943 del 23/08/2016 (29/06/2022), ovvero fino al **31/12/2027**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
- 2 Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 3817,56** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
- 3 L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20

comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

- 4 L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€.3817,56**.
- 5 L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

- 1 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
- 2 All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- 3 Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della

concessione.

- 4 Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1 Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 2 Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 3 Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 4 L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

- 5 Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 7 La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
- 8 Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
- 9 L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico Prot. 25/09/2023.0064861.U del 25/09/2023, di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 trasmesso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

- 1 la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2 é onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3 al passaggio di ogni evento di piena significativo, il concessionario dovrà verificare lo stato di efficienza delle opere al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare e comunque anche in assenza di fenomeni di piena resta a carico del richiedente la manutenzione dell'alveo a monte e a valle dei manufatti per un tratto complessivo di almeno 30 metri, che potranno essere realizzati previa comunicazione all'Ufficio Territoriale STPC ed ARPAE SAC.*
- 4 Potranno essere realizzati, preventivamente autorizzati da questo Servizio, interventi di manutenzione dello specchio d'acqua antistante l'area di attracco delle barche, fino alla foce del fiume stesso, al fine di garantire il transito dei natanti.*
- 5 Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica dei manufatti oggetto della concessione, la Ditta concessionaria dovrà munirsi di regolare autorizzazione, e in caso di necessità di intervento urgente di riparazione di guasti agli impianti, la Ditta concessionaria è tenuta a dare a questo*

Ufficio Territoriale di Forlì-Cesena preventiva comunicazione scritta e questo Ufficio territoriale di Forlì-Cesena detterà le prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni per gli interventi di manutenzione; i lavori potranno essere presenziati dal personale in servizio.

- 6 I materiali litoidi movimentati durante i lavori di manutenzione, una volta asportati dall'alveo dovranno rimanere all'interno della pertinenza demaniale, qualsiasi utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato.*
- 7 L'area in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e/o mareggiate e conseguentemente, trascinati in mare.*
- 8 Nessun onere sarà dovuto per i lavori di manutenzione eventualmente autorizzati.*
- 9 La Ditta concessionaria dovrà fornire un numero telefonico diretto di un proprio servizio d'emergenza attivo 24 ore tutti i giorni dell'anno. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventiva, la Ditta dovrà provvedere all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.*

CONDIZIONI GENERALI

- 10 Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 11 L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
- 12 Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.*

Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

13 Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

14 L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

15 Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.

16 È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

17 In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di

prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

- 1 La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2 Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.